

- ORIGINALE
 COPIA

Codice Ente	Codice materia
DELIBERAZIONE N. 23	

COMUNE DI SEZZADIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione regolamento recante le norme per l'uso in concessione e/o comodato di immobili di proprietà comunale.

L'anno DUEMILAQUINDICI addì QUATTRO del mese di AGOSTO alle ore 21:00 nel Salone Comunale "G. Saragat". Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

	Pres.	Ass.
BUFFA Pier Giorgio	SI	NO
CANESTRI Giuseppina Anna Maria	SI	NO
SARDI Giovanni Francesco	SI	NO
FERRANDO Alessandro	SI	NO
CENEDESE Sergio	SI	NO
ALOISIO Rosanna	SI	NO
GIOLITTO Claudio	SI	NO
MORETTO Renzo	SI	NO
DANIELE Enzo	SI	NO
FURLANI Filippo	SI	NO
ARNERA Pier Luigi	SI	NO
Totali	11	=

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott. Valerii Stefano il quale provvede alla redazione del presente verbale. E' presente l'Assessore Esterno Sig.ra Ricagno Barbara.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BUFFA Pier Giorgio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 4 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti e richiamati integralmente gli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione della Repubblica Italiana;

Visto e richiamato, altresì l'articolo 117 della Costituzione della Repubblica Italiana, al comma 6[^], che statuisce: *“La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”*;

Visto e richiamato l'articolo 42 del D. Lgs. 267-2000 e ss.mm.ii., nella parte in cui attribuisce la potestà regolamentare, fatta eccezione per i regolamenti riguardanti il personale, alla competenza del Consiglio Comunale;

Rilevata la necessità e l'urgenza di dettare norme relative all'utilizzo dei beni comunali a beneficio della collettività, consentendone l'uso ludico, sportivo, occasionale e/o per cerimonie e manifestazioni, con la clausola essenziale di non mutarne destinazione e di manlevare l'amministrazione comunale concedente da qualsiasi danno a persone, cose e terzi che derivi dall'uso della cosa concessa in comodato e/o in utilizzo temporaneo;

VISTI:

- la Costituzione della Repubblica Italiana;
- il Codice Civile;
- il regolamento generale di contabilità dello Stato;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 30/11/2011 recante *“Regolamento recante le norme per la celebrazione del matrimonio con il rito civile”*;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 24/11/2014 recante *“Celebrazione di matrimoni con il rito civile fuori della casa comunale, in altro edificio opportunamente individuato. Determinazioni in merito”* per quanto riguarda la revoca della deliberazione di Giunta Comunale n. 30-2011, recante *“Individuazione del parco giochi dell'ex Asilo Comunale quale area idonea alla celebrazione dei matrimoni civili”* e della deliberazione di Giunta Comunale n. 16-2010, avente come oggetto l'individuazione dell'edificio comunale ex *“Oratorio di S. Stefano”*, sito in via Roncarino del Comune di Sezzadio, per la celebrazione di matrimoni con il rito civile;
- la *“Concessione Amministrativa per l'affidamento di servizi comunali inerenti lo sport. Gestione sperimentale in concessione dell'impianto sportivo “Palestra Polivalente” sito in via Aleramo durata quadriennale sino al 11.05.2019 con prorogatio amministrativa di gg. 45 e revisione annuale in occasione delle consultazioni amministrative per l'elezione diretta del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale”*, siglata tra le parti in data 11.05.2015;

Visto lo schema di regolamento, formato da n. 15 articoli, allegato alla presente con la lettera A) a formarne parte integrante e sostanziale;

Udito l'intervento del Consigliere Sig. Arnera Pier Luigi, della minoranza *“Insieme per Sezzadio”*, che esplicita il fatto che bisogna, a suo modo di vedere, valutare caso per caso sulle associazioni e gli enti richiedenti: in particolare, cita il Caso dell'Associazione Frascara, proprio per sottolineare il rapporto tra la richiesta di utilizzo e gli investimenti fatti. Una ulteriore osservazione è avanzata sull'articolo 6, in quanto, specifica, i minori non possono chiedere di utilizzare i locali, per cui il periodo è *“ridondante”* a suo modo di vedere.

Udito il Sindaco, che precisa che comunque l'Amministrazione si riserva di valutare caso per caso e le peculiarità delle richieste in base al soggetto richiedente;

Visto che vi è una sostanziale condivisione del testo del regolamento predisposto dagli uffici comunali, per cui il Consiglio Comunale può procedere ad adottare lo schema di regolamento proposto, fatte salve le osservazioni di cui sopra, come emerso dalla discussione;

Quindi, il Consiglio Comunale,

PRESO ATTO dei pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:

PRESENTI:	11
VOTANTI:	11
FAVOREVOLI	11
CONTRARI	0
ASTENUTI	0

DELIBERA

Di approvare il regolamento per l'utilizzo dei beni comunali, formato da n. 15 articoli, allegato alla presente con la lettera A) come parte integrante e sostanziale ad ogni legale effetto;

Di dare atto che la citata normazione secondaria segue la regola del rinvio dinamico, ovvero della integrazione automatica e della decadenza automatica delle norme secondarie in contrasto o in conflitto con la successiva normativa di rango primario;

Di dare atto, altresì, che i funzionari, in applicazione di quanto disposto dalla Sentenza del Consiglio Stato, Sezione VI, del 5 dicembre 2002, sentenza n. 6657, devono disapplicare la normazione secondaria ove ritenuta, a seguito di applicazione pratica, in evidente contrasto con la normativa di rango superiore, specie Comunitaria;

Di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere consegnata per presa visione ed accettazione dai richiedenti l'uso dei beni comunali contestualmente all'autorizzazione. La mancata accettazione anche di un solo articolo contenuto in narrativa della presente delibera equivale a rinuncia espressa all'uso dei beni comunali richiesti tramite istanza.

Con le riserve e le doverose ritenute cautele applicatrici, il regolamento adottato entrerà in pieno vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione.

Regolamento relativo alla concessione in uso dei locali comunali con piena manleva dell'Amministrazione concedente.

Art. 1. Locali soggetti al presente Regolamento.

1. Sono soggetti al presente Regolamento tutti i locali assegnati dall'Amministrazione Comunale, in particolare:

- il salone comunale "G. Saragat";
- i locali sovrastanti gli ambulatori medici e quelli liberi al piano terreno delle ex scuole di vicolo San Francesco;
- i locali a fianco dell'ex oratorio "S. Stefano";
- i locali dell'ex ospedale "S. Giuseppe";
- i giardini adibiti a parco giochi "Mons. Scarrone";
- i locali delle ex scuole di località Boschi.

2. Sono esclusi dal presente regolamento i locali comunali aventi destinazione commerciale.

3. *Per la concessione dei locali della palestra comunale si rimanda integralmente alla "Concessione Amministrativa per l'affidamento di servizi comunali inerenti lo sport. Gestione sperimentale in concessione dell'impianto sportivo "Palestra Polivalente" sito in via Aleramo durata quadriennale sino al 11.05.2019 con prorogatio amministrativa di gg. 45 e revisione annuale in occasione delle consultazioni amministrative per l'elezione diretta del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale", siglata tra le parti in data 11.05.2015;*

4. Per la concessione dei locali dell'edificio scolastico di proprietà comunale si rimanda ad apposita convenzione da approvare tramite deliberazione di Giunta Comunale in base alla richiesta del soggetto interessato. Si ribadisce che l'utilizzo prioritario della struttura rimane comunque riservato all'Istituto Comprensivo "G. Pochettino" di Castellazzo Bormida per lo svolgimento dell'attività sportiva rientrante nell'attività didattica.

5. La gestione degli impianti sportivi sarà disciplinata da separato apposito Regolamento.

Art. 2. Tipi di concessione.

1. Le concessioni di cui al presente Regolamento possono essere:

- occasionali: di breve periodo o ricorrenti;
- continuative.

Sono di breve periodo quelle che non superano i tre giorni consecutivi e consentono a gruppi, Enti o Associazioni di svolgere riunioni, seminari o manifestazioni varie: culturali, ricreative o di tempo libero. Possono rientrare in tale casistica anche le concessioni a privati per iniziative, aperte o meno al pubblico, non vietate dalla legge.

2. Sono ricorrenti le concessioni che consentono a gruppi, Enti o Associazioni di utilizzare i locali per più di una volta in giorni e momenti stabiliti anche non consecutivi e per un periodo determinato, di norma non superiore a 6 mesi, dopodiché l'istanza va ripresentata.

3. Sono continuative le concessioni che consentono a gruppi, Enti o Associazioni di utilizzare i locali in forma continuativa per finalità aggregative, per lo svolgimento di attività sociali, assistenziali o di altro servizio. Dette concessioni sono rilasciabili per un periodo di tempo non superiore a 5 anni e non possono essere assegnate a soggetti individuali o imprese private.

Art. 3. Criteri generali di concessione.

1. L'utilizzo dei locali comunali da parte di gruppi, Enti o Associazioni senza fine di lucro è concesso, secondo quanto previsto nel presente Regolamento, con provvedimento di autorizzazione della Giunta Comunale, in base ad apposita richiesta scritta formulata dal soggetto interessato e presentata al protocollo dell'Ente in tempo utile.

2. All'atto della consegna dell'autorizzazione all'interessato verrà altresì trasmessa copia del presente regolamento. La presa visione del presente regolamento comporta l'integrale accettazione delle norme qui dettate.

3. La concessione occasionale di breve periodo o ricorrente esclude in ogni caso la possibilità di fissare la sede dell'Associazione presso il locale concesso nè di depositarvi materiali e suppellettili della medesima e non può avere frequenze tali da ridurre la possibilità di fruizione degli spazi da parte di altre entità di aggregazione sociale presenti nella Amministrazione Comunale.

4. Sono escluse le concessioni ricorrenti e continuative alle organizzazioni religiose ed ai partiti e movimenti politici per le proprie attività, ancorché aperte al pubblico.

5. Non è consentito concedere i locali Comunali per uso di culto.

Art. 4. Locali istituzionali.

1. L'uso dei locali del Comune di Sezzadio è riservato prioritariamente allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Amministrazione e degli uffici comunali.

2. Gli ambienti che vengono riservati all'attività istituzionale potranno essere utilizzate da altri soggetti solo in occasioni straordinarie e dopo valutazione della Giunta Comunale.

Art. 5. Criteri di selezione delle richieste.

1. Le assegnazioni continuative vengono effettuate, di norma ed ove esistano più richieste di uso dei medesimi spazi, a seguito di emanazione di un bando pubblico da parte dell'Amministrazione.

2. Quando le richieste sono superiori alla disponibilità dei locali, l'utilizzazione delle stanze o sale da parte dei soggetti richiedenti verrà assegnata tenendo presente che:

- a. le richieste delle Associazioni hanno priorità su quelle dei privati;
- b. la priorità per la concessione viene stabilita dalla natura delle iniziative del soggetto richiedente secondo l'ordine seguente:
 - o sociale
 - o culturale

- o ricreativa

3. Allo scopo di soddisfare un maggior numero di richieste è possibile concedere in modo continuativo lo stesso locale a più soggetti.

4. In linea di principio, un soggetto non può essere assegnatario in modo continuativo di più locali, salvo particolari motivate situazioni da valutare da parte della Giunta Comunale.

Art. 6. Utilizzo dei locali.

1. Non è consentita la concessione ai minori di età se non previa dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte di chi ne esercita la patria potestà – per un'indicazione sommaria degli obblighi e delle responsabilità dei soggetti tenuti alla sorveglianza ed alla custodia si rimanda agli articoli 2047, 2048 e 2049 del C.C. L'accettazione del contenuto della presente deliberazione regolamentare da parte di chi intende utilizzare locali comunali equivale a manleva a beneficio dell'Amministrazione (come specificato nel successivo art. 7) ed al riconoscimento degli obblighi di custodia e di sorveglianza dei minori, di tutela ed impegno nell'utilizzo di beni del patrimonio pubblico, che verranno adoperati con la diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1176 del c.c..

2. Parimenti, l'accettazione della presente deliberazione a carattere regolamentare equivale a rinuncia ad esercitare qualsiasi tipo di azione legale risarcitoria nei confronti dell'Amministrazione Comunale, nel caso in cui dovessero verificarsi danni ai minori sorvegliati, a terzi o a coloro che si assumono la responsabilità e gli obblighi di custodia.

3. I locali non potranno essere utilizzati per scopi diversi da quelli dichiarati nell'atto della concessione ed il concessionario non potrà trasferire ad altri la titolarità della concessione.

Art. 7. Manleva.

1. I soggetti ai quali vengono assegnati i locali devono impegnarsi a sollevare la l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da danni occorsi a cose e persone nel periodo di concessione dell'immobile.

Art. 8. Convenzione.

1. La stipula di un atto convenzionale, ove ritenuto necessario per la complessità e la tipologia di utilizzo dei beni comunali, per la regolazione del rapporto tra il soggetto e l'Ente pubblico concedente è rimessa al Responsabile dell'UTC comunale. Una copia autentica della medesima sarà conservata agli atti della Comune unitamente allo specifico verbale redatto in contraddittorio con il concessionario per la constatazione dei beni mobili presenti nei locali concessi.

Art. 9. Concessioni di breve periodo e ricorrenti.

1. In caso di concessione di breve periodo o ricorrente, il concessionario deve rispettare le seguenti condizioni:

- a. la pulizia del locale concesso deve essere assicurata dal concessionario garantendo la riconsegna nello stato di conservazione in cui l'ambiente è stato concesso;
- b. non devono essere necessari turni di personale comunale per consentire le riunioni o le attività previste;

- c. in caso di concessione di breve periodo, l'occupazione dei locali non deve superare la durata di tre giorni;

2. Il soggetto concessionario dovrà provvedere a pagare per le spese di luce, acqua, gas ecc. un corrispettivo forfetario proporzionato all'utilizzo orario/giornaliero secondo parametri fissati con deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 10. Concessioni continuative.

1. In caso di concessione continuativa, l'ente concessionario, prima della presa in possesso dell'immobile, dovrà comunque provvedere ad effettuare la voltura a proprio nome di tutte le utenze (luce, gas, acqua ecc), nonché a provvedere personalmente o tramite ditta incaricata alla pulizia dei locali assegnati, garantendo la riconsegna dell'immobile nello stato di conservazione in cui l'ambiente è stato concesso.

Art. 11. Canoni di concessione.

1. Oltre ai rimborsi forfetari per le utenze, i canoni per l'uso degli immobili concessi sono fissati con deliberazione della Giunta Comunale di concerto con quanto previsto dal Consiglio Comunale, in tema di istituzione di tariffe e tributi.

2. Gli importi così fissati hanno valenza per tutti gli immobili comunali, senza necessità di provvedimenti ricettivi.

3. Prima dell'utilizzo dei locali in modo occasionale, il concessionario dovrà dimostrare il versamento del relativo importo al Comune di Sezzadio indicando nella causale il locale di cui intende fruire. Invece in caso di concessione continuativa il canone deve essere versato entro il mese di febbraio di ciascun anno.

4. Le concessioni dei locali, anche di non breve periodo e comunque non superiori all'anno, sono eccezionalmente gratuite quando si tratti:

- a. di progetti di interesse generale e/o collettivo realizzati da gruppi, Enti, Associazioni riferiti ad attività di assistenza e/o prevenzione rivolti a popolazione residente in Sezzadio ed appartenente alle fasce deboli e/o a rischio, contemplate nella vigente legislazione;
- b. di progetti culturali, sportivi e ricreativi che rientrino nelle competenze comunali (es. servizi scolastici e/o culturali di spettanza comunale), anche se realizzati a mezzo di gruppi, Enti, Associazioni; detti progetti sono fatti propri dall'Amministrazione e sono deliberati dalla Giunta Comunale e, ove occorra, con allegata convenzione;
- c. di progetti proposti da gruppi, Enti ed Associazioni ritenuti meritevoli di particolare interesse generale e riconosciuti dal Comune di Sezzadio, a mezzo di apposito atto deliberativo approvante specifica convenzione.

Art. 12. Autorizzazioni.

1. Il concessionario dovrà dotarsi di tutte le autorizzazioni di P.S., comunali, sanitarie e le altre eventualmente necessarie e, se del caso, essere in regola con la disciplina fiscale. L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità alcuna per qualsiasi inadempimento del soggetto concessionario.

Art. 13. Sanzioni

1. L'uso dei locali, sia a carattere gratuito che oneroso, deve essere improntato al massimo rispetto dei beni pubblici.
2. Laddove il concessionario non abbia rispettato gli impegni assunti di curare la pulizia e la sorveglianza dei locali, l'Amministrazione Comunale può escluderlo da ulteriori concessioni per un periodo non superiore a mesi 6.
3. In caso di recidiva, il Consiglio Comunale può deliberare l'esclusione, a tempo indeterminato, da ulteriori concessioni di locali.
4. Nel caso di danni accidentali ai beni comunali, essi dovranno essere immediatamente rifusi e non comporteranno alcuna sanzione.
5. In presenza di danni provocati da vandalismo, incuria, etc. comunque riconducibili all'onere di sorveglianza dei locali affidati, si applicheranno le norme previste ai precedenti commi 2 e 3, fermo restando l'obbligo del risarcimento dei danni.
6. Al fine della valutazione di danni e sottrazioni relativi al patrimonio mobiliare, l'Amministrazione Comunale predispone un verbale contenente l'indicazione dei beni affidati al concessionario che dovrà essere dal medesimo sottoscritto, e che costituirà la base per eventuali risarcimenti di danni.

Art. 14. Sospensione e revoca delle concessioni.

1. Il Comune di Sezzadio potrà sospendere o revocare le concessioni di cui al presente Regolamento qualora si manifestino prioritarie esigenze per attività istituzionali od in presenza di situazioni imprevedibili che non consentano la prosecuzione dell'utilizzo dei locali da parte dei concedenti.
2. La revoca o sospensione della concessione verrà comunicata tempestivamente mediante raccomandata a/r e con un preavviso di almeno tre giorni in caso di concessioni occasionali, di trenta giorni in presenza di concessioni continuative.
3. Il provvedimento ha comunque efficacia immediata in presenza delle situazioni imprevedibili indicate al precedente comma 1.
4. Parimenti si procede alla revoca della concessione in caso di inadempienza da parte del concessionario, previa diffida ad adempiere ai propri obblighi.

Art. 15. Rinvii.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rimanda ai regolamenti vigenti, allo Statuto del Comune ed alla normativa in materia di fruizione del patrimonio pubblico.